

Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto – Cass. 13827/2019

Contratti con prestazioni corrispettive - Inadempimenti reciproci - Esame comparativo - Necessità - Accertamento della prevalenza dell'inadempimento di uno dei contraenti - Rifiuto di adempiere dell'altro contraente - Ammissibilità - Conseguente esame della domanda di risarcimento.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019 (Rv. 654177 - 01)

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI